
N. verbale: 11

N. delibera: 48

dd. 26 settembre 2017

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 26 settembre 2017 alle ore 18.00 con la presenza dei signori:

1) Silvia ALTRAN	A	14) Elisabetta MACCARINI	P
2) Massimo ASQUINI	P	15) Cristiana MORSOLIN	P
3) Paola BENES	P	16) Giuseppe NICOLI	A
4) Maurizio BON	P	17) Sergio PACOR	P
5) Anna Maria CISINT	P	18) Gualtiero PIN	P
6) Antonio DE LIETO	A	19) Federico RAZZINI	P
7) Ciro DEL PIZZO	P	20) Walter SEPUCA	P
8) Annamaria FURFARO	P	21) Mauro STEFFE'	P
9) Giuliana GARIMBERTI	P	22) Marina TURAZZA	P
10) Antonio GARRITANI	A	23) Paolo VENNI	P
11) Lucia GIURISSA	P	24) Francesco VOLANTE	P
12) Omar GRECO	A	25) Marianna ZOTTI	P
13) Suzana KULIER	A		

Totale presenti: 19

Totale assenti: 6

Presiede il Presidente Walter SEPUCA

Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO

Proponente

Area: DIREZIONE

Servizio: Nessuno

Unità Operativa: Ufficio Affari Giuridici e Città Mandamento

OGGETTO: Piano di revisione straordinaria delle società partecipate (adempimento art. 24 del D.Lgs. 175/2016).

RELAZIONE

Nel quadro delle misure legislative che, negli ultimi anni, hanno avuto quale obiettivo quello di limitare i costi che gravano sulla finanza pubblica derivanti dagli organismi societari partecipati, vi sono stati vari interventi di ricognizione che hanno interessato gli enti locali.

Da ultimo, in particolare è stato adottato il 31/03/2015 il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate direttamente ed indirettamente ai sensi all'art. 1 comma 612 e ss. della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e successiva Relazione a consuntivo, entro il 31/03/2016.

In particolare, con DG n. 19/74 del 30/03/2015 e DC n. 6/11 del 18/05/2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, dirette ed indirette, detenute dal Comune ed avente carattere conservativo.

Successivamente è stata approvata, entro il 31/03/2016, la Relazione al suddetto Piano, redatta a consuntivo con riferimento all'anno 2015, come previsto dalla norma (DG 18/67 del 14/03/2016 e DC 4/25 del 29/03/2016).

In sintesi la suddetta relazione al 31/12/2015, a cui si rinvia, aveva per oggetto le seguenti partecipazioni:

- Società in house partecipate direttamente che gestiscono servizi pubblici
 - 1) IRISACQUA Società a responsabilità limitata
 - 2) ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata

- Altre società partecipate direttamente dal Comune:
 - 3) IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione da gennaio 2015
 - 4) ISONTINA SVILUPPO Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione da luglio 2014.
 - 5) GAL CARSO – LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata

- Società partecipate indirettamente

Relativamente alle società partecipate indirettamente, oltre alla società Isontina Sviluppo Scarl in liquidazione sopra citata, vi erano le seguenti società:

 - 6) APT (Azienda Provinciale Trasporti) SpA partecipata tramite IRIS
 - 7) AMEST Srl in liquidazione partecipata da IRIS
 - 8) MONFALCONE AMBIENTE Srl avviata alla liquidazione da dicembre 2015 partecipata tramite il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del comune di Monfalcone.

Successivamente, nel corso del 2016, sono intervenute le seguenti variazioni:

- la società Isontina Sviluppo Scarl in liquidazione, partecipata sia direttamente che indirettamente tramite il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (CSIM), ha concluso la procedura liquidatoria (Ass. soci dd. 08/04/2016), è stata cancellata dal Registro delle imprese ed il Comune ha introitato la quota di spettanza;
- la società Monfalcone Ambiente Srl, partecipata indirettamente tramite il CSIM, è stata avviata alla liquidazione (Ass. Soci dd. 27/11/2015) con decorrenza 24/12/2015. Il Bilancio finale di liquidazione è stato approvato in data 29/11/2016 e la società in data 22/12/2016 è stata cancellata dal Registro delle imprese.

Di recente il legislatore è intervenuto nuovamente, introducendo all'art. 24 del D.Lgs. 175 del 19/08/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - in vigore dal 23/09/2016* – cd. *T.U.S.P.*) come modificato ed integrato successivamente dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017,

l'obbligo di effettuare una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente, al fine di individuare quelle che devono essere alienate.

Il suddetto articolo, inoltre, al comma 2, considera il suddetto adempimento quale provvedimento di aggiornamento del suddetto Piano operativo di razionalizzazione già adottato entro il 31/03/2015.

In particolare con l'art. 24 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 100 del 16/06/2017 (GU 26/06/2017), vengono stabiliti criteri e parametri alla luce dei quali, valutare le singole partecipazioni societarie dell'Ente.

Al fine di agevolare la lettura del provvedimento si riportano le parti di interesse dell'art. 24, mentre si rinvia ad uno specifico allegato gli altri articoli richiamati (Allegato 2).

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

Pertanto, l'esito di tale ricognizione dovrà essere:

- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4 del T.U.S.P, che per il Comune è competente la sezione regionale di controllo;
- trasmesso alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo, già in uso per l'annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell'apposita sezione "Partecipazioni" (link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento;
- pubblicato, ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. 4bis) del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (cd FOIA) sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati, sezione dedicata ai "Provvedimenti".

Inoltre l'art. 26 del TUSP al comma 12- quinquies dispone una normativa di carattere transitorio , che fissa la soglia di fatturato medio a cinquecentomila Euro , anziché ad un milione di Euro.

Visto quanto sopra necessita pertanto effettuare entro il 30/09/2017 la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente dal Comune al 23/09/2016 considerate le categorie consentite (art. 4), i requisiti da soddisfare (art. 5, commi 1 e 2) e le ipotesi in cui ricadono (art. 20, comma 2) ivi richiamati.

Al fine di determinare il perimetro delle società da analizzare, si rileva che la normativa specifica la terminologia di partecipazione indiretta ai fini dell'applicazione del T.U.:

- per "partecipazione indiretta" si intende "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica" (art. 2, comma 1, lett. g);

- per "controllo" si intende *"la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"* (art. 2, comma 1, lett. b);

Considerato che il Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, può mantenere società dirette o indirette, aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (cd. vincolo di scopo);

Atteso che il Comune, fermo restando quanto previsto dal suddetto comma 1, il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 (cd. vincolo di attività);

Tenuto conto che ai fini della razionalizzazione devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni di cui al comma 2 (società con dipendenti in numero superiore agli amministratori, società con fatturato superiore a 500.000,00 euro, ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. d) e art. 26, c. 12-quinquies, ect...);

Vista la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 con la quale la Corte dei Conti ha approvato le Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, al fine di favorire il corretto adempimento relativo alla revisione straordinaria.

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto dei contenuti della suddetta Relazione a consuntivo al 31/12/2015 e delle variazioni intervenute successivamente, si allega al presente atto il documento (Allegato 1) contenente le schede compilate, come da suddetto modello standard dell'Atto di ricognizione della Corte dei Conti, relativamente alle seguenti partecipazioni detenute dal Comune di Monfalcone, alla data del 23/09/2016, ovvero:

Partecipazioni dell'Ente in società dirette

1. GAL CARSO – LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata in corso di trasformazione in Consorzio;
2. IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione
3. IRISACQUA Società a responsabilità limitata
4. ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata

Partecipazioni dell'Ente in società indirette, tramite società/enti non di controllo

1. APT (Azienda Provinciale Trasporti) Società per azioni, partecipata tramite IRIS in liquidazione (partecipazione del Comune in IRIS pari al 14,95%)
2. AMEST Società a responsabilità limitata in liquidazione, partecipata tramite IRIS in liquidazione (partecipazione del Comune in IRIS pari al 14,95%)
3. Monfalcone Ambiente Società a responsabilità limitata in liquidazione (cancellata dal Registro delle imprese in data 22/12/2016), partecipata tramite il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (partecipazione del Comune nel Consorzio pari al 24,43%)

Ne deriva pertanto che queste ultime tre società non rientrano nell'ambito dell'operazione di revisione, stante le definizioni contenute nell'art. 2, comma 1.

Considerato che l'art. 4, comma 6, del TUSP, fa salva *"la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del*

Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014". Si tratta, nello specifico, della disposizione contenuta nel regolamento sui fondi comunitari che si riferisce ai Gruppi di Azione Locale;

Considerata che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 149 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni, al fine di poter rispettare i termini previsti dalla normativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Relazione di cui in premessa;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 241/1990 e smi;

- visto il TUEELL ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), art. 1 commi 611 e 612;

Vista la DG n. 19/74 del 30/03/2015 e la DC n. 6/11 del 18/05/2015;

Vista la DG 18/67 del 14/03/2016 e la DC 4/25 del 29/03/2016;

Visto il D.Lgs. 175 del 19/08/2016 come integrato e rettificato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017;

Vista la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 della Corte dei Conti;

Visto le società partecipate del Comune di Monfalcone in via diretta ed in via indiretta tramite società/organismi controllati ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 175/2016 e smi ;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato 1)" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta secondo la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 della Corte dei Conti;

Considerato che per il proponente non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019, approvato con delibera di Giunta comunale n. 5/21 del 26.01 2017, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12;

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 23/9/2016 accertandole come da Allegato 1) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione a cui si rinvia;

2) di approvare il mantenimento delle società partecipate, per le motivazioni indicate nelle relative schede di cui Allegato 1):

o GAL CARSO – LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata

- o IRISACQUA Società a responsabilità limitata
 - o ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata;
- 3) di prendere atto che la società consortile GAL CARSO – LAS KRAS ha avviato un'operazione di trasformazione in consorzio misto;
- 4) di dare atto che la società IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione prosegue la procedura di liquidazione, già in corso al 23/09/2016;
- 5) di prendere atto delle definizioni di “partecipazione indiretta” contenuta nell'art. 1, comma 2, ai sensi della quale non rientrano nell'operazione di revisione le seguenti società :
- o APT (Azienda Provinciale Trasporti) Società per azioni (partecipata tramite IRIS in liquidazione)
 - o AMEST Società a responsabilità limitata in liquidazione (partecipata tramite IRIS in liquidazione);
 - o MONFALCONE AMBIENTE Società a responsabilità limitata in liquidazione (cancellata dal Registro delle imprese in data 22/12/2016);
- 6) di inviare il presente atto alla Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo del F.V.G., ai sensi dell'art. 24 comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e smi;
- 7) di trasmettere il presente atto alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo, già in uso per l'annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell'apposita sezione “Partecipazioni” (link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento;
- 8) di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del D.Lg. 33/2013 e smi;
- 9) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, per le motivazioni di cui in premessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario Generale, Dirigente dell'U.O.A. “Ufficio Affari Giuridici e Città Mandamento” dell'Area Direzione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Segretario Generale, Dirigente ad interim dell'U.O. Contabilità e Finanza dell'Area 2 Servizi Finanziari e di Supporto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Visto l'allegato parere favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:

- ***al fine di rispettare il termine previsto all'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 175/2016***

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla VI Commissione consiliare in data 18 settembre 2017.

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.

*Udita l'illustrazione del provvedimento da parte dell'Assessore ai Rapporti società partecipate, farmacie, patrimonio, servizi interni, innovazione, raccolta rifiuti, **Paolo Venni***

Dato atto che non ci sono interventi da parte dei Consiglieri;

*Udita la dichiarazione di voto del Consigliere **Ciro Del Pizzo** del g.c. Forza Italia, il quale esprime il voto favorevole;*

*Il Presidente del Consiglio **Walter Sepuca**, dato atto che non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, pone in votazione il provvedimento*

Con

16 voti favorevoli

3 voti di astensione (**Maccarini, Pin**, del g.c. Movimento 5 Stelle; **Morsolin**, del g.c. La Sinistra per Monfalcone)

palesamente espressi da 19 consiglieri presenti

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Con

16 voti favorevoli

3 voti di astensione (**Maccarini, Pin**, del g.c. Movimento 5 Stelle; **Morsolin**, del g.c. La Sinistra per Monfalcone)

palesamente espressi da 19 consiglieri presenti,

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Walter SEPUCA

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

**RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' DETENUTE
DAL COMUNE DI MONFALCONE
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

**RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' DETENUTE DAL COMUNE DI MONFALCONE
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: Monfalcone

Codice fiscale dell'Ente: 00123030314

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

**SEGRETARIO GENERALE
DELL'ENTE E DIRIGENTE
DELL'UO AFFARI GIURIDICI E
CITTA' MANDAMENTO**

Nome:

FRANCESCA

Cognome:

FINCO

Recapiti:

Indirizzo:

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 8

Telefono:

0481 494302-437

Fax:

0481 494304

Posta elettronica:

societapartecipate@comune.monfalcone.go.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	90121020326	GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO S.C. A R.L. - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS K.D.O.O. in breve GAL CARSO - LAS KRAS	2008	0,83	Svolge attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali	NO	NO	NO	NO
Dir_2	01040450312	IRIS - ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE	2003	14,95	Non svolge alcuna attività, in quanto la società è in liquidazione	NO	NO	NO	NO
Dir_3	01070220312	IRISACQUA S.r.l.	2005	14,83	Svolge il servizio pubblico locale relativo alla gestione del ciclo idrico integrato	NO	SI	NO	NO
Dir_4	01123290312	ISONTINA AMBIENTE S.R.L. in breve IS.A. S.R.L.	2010	14,88	Svolge i servizi pubblici di natura ambientale (cd. di igiene ambientale)	NO	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.


Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni al 23 settembre 2016



Legenda:

- società soggetta al controllo analogo congiunto
- società non di controllo
- società indiretta tramite società/ente non di controllo
- ente estraneo alla ricognizione e non di controllo

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata: GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO S.C. A R.L. - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS K.D.O.O. in breve GAL CARSO - LAS KRAS (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Svolge attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

I Gruppi di Azione Locale della Regione Friuli Venezia Giulia rientrano nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione, in attuazione delle finalità e funzioni della normativa di matrice europea di cui all'art. 34 del Regolamento UE 1303/2013.

La società si configura quale strumento previsto a livello regionale dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione.

Rientra nella fattispecie di cui art. 4 comma 6 del TUSP, come indicato nella presente scheda, tuttavia è già stata avviata la procedura di trasformazione in consorzio misto.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società non svolge alcuna attività ed è stata posta in liquidazione volontaria a far data dal 31/01/2015 (Assemblea straordinaria dei Soci dd. 26/01/2015).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Le attività svolte dalla società sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali consistenti nella gestione dell'intero ciclo idrico integrato (fognatura, depurazione, acquedotto, ...) a favore dell'intera collettività.

Si tratta di un servizio pubblico locale svolto nell'ambito del territorio dei Comuni soci. Si configura come società "in house" sottoposta al controllo analogo, il cui servizio è affidato dall'Autorità d'Ambito oggi Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano" in liquidazione, a breve Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR) ai sensi della Legge regionale di riforma n. 5/2016 e smi.

Relativamente al suddetto Ambito, si evidenzia che con L. 36/93, veniva prevista l'organizzazione dei servizi idrici integrati, sulla base di ambiti territoriali ottimali. Nella Regione Friuli Venezia Giulia tale normativa veniva attuata con LR 13/2005.

La Regione con D.G. n. 1045 dd. 09/04/98 aveva delimitato gli ambiti territoriali ottimali individuando tra gli altri, l'Ambito "Orientale Goriziano" coincidente con il territorio della Provincia di Gorizia.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	4	(a)
Denominazione società partecipata:	ISONTINA AMBIENTE S.R.L. in breve IS.A. S.R.L.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Svolge i servizi pubblici di natura ambientale (cd. di igiene ambientale)	(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge il servizio pubblico di igiene ambientale nell'ambito dei territori dei Comuni soci e, a livello regionale costituisce zona funzionale d'ambito (art. 3, c. 25 L.R. 14/2012, come sostituito da art. 3, c.18 L.R.15/2014).

E' una società in house, sottoposta al controllo analogo, affidataria diretta dei servizi pubblici di natura ambientale. Come IRISACQUA, sarà interessata dalle previsioni di cui alla L.R. 5/2016 e smi "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", che prevede a livello regionale l'Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	1,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	6.152,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	4.118,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	313,00
2014	1.181,00
2013	485,00
2012	-25.188,00
2011	1.096,00

FATTURATO	
2015	350.073,00
2014	278.346,00
2013	183.141,00
FATTURATO MEDIO	270.520,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Rientra nella fattispecie di cui art. 4 comma 6 del TUSP, come indicato nella scheda 03.01

Azioni da intraprendere:

La società ha già avviato la procedura di trasformazione in consorzio misto pubblico/privato

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	3
Numero liquidatori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

(CdA nominato da
Assemblea Soci)

(Con Ass. Soci dd.
26/01/2015 è nominato il
Collegio dei Liquidatori)

Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00
*Compensi amministratori	6.921,71
**Compensi liquidatori	59.979,82
***Compensi componenti organo di controllo	20.982,35
* Compensi Amministratori annui deliberati: € 73.000,00 - Compensi annui erogati: € 72.436,80. Erogato per il periodo di competenza € 6.036,40	
**Compensi Liquidatori annui: € 58.160,00. Erogato per il periodo di competenza € 53.505,67	
***Compenso Collegio Sindacale deliberato pari ad € 49.000,00; ridotto ad € 17.500,00 a seguito Ass. Soci 26/01/2015	

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	409.195,00
2014	60.703,00
2013	-1.891.449,00
2012	-1.650.229,00
2011	1.023.322,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	88.704,84
2014	0,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	29.568,28

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2.

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non svolge alcuna attività. Con Assemblea straordinaria dei Soci del 26/01/2015 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società a far data dal 31/01/2015 e nominati i Liquidatori.

Azioni da intraprendere:

La società si trova già in liquidazione e le attività di dismissione stanno proseguendo.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	97,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

(Amministratore unico nominato da Assemblea Soci)

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	533.568,00
2014	191.097,00
2013	-227.107,00
2012	152.195,00
2011	246.624,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	5.245.630,00
*Compensi amministratori	18.000,00
**Compensi componenti organo di controllo	18.200,00
* Compenso A.U. deliberato pari ad € 22.500,00, compenso erogato pari ad € 18.000,00	
** Compenso Collegio sindacale deliberato pari ad € 17.500,00	

Importi in euro

FATTURATO	
2015	25.635.445,50
2014	23.988.240,43
2013	22.383.826,71
FATTURATO MEDIO	24.002.504,21

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si tratta di società in house, completamente pubblica, partecipata da tutti i Comuni della Provincia di Gorizia

La società svolge attività di gestione del ciclo idrico integrato, in forza di una Convenzione con l'Autorità d'Ambito Ottimale "Orientale Goriziano" oggi Consulta d'Ambito in liquidazione,

in fase di passaggio di competenze all'Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR)

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio **2015**:

Numero medio dipendenti (e)	64,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

(Amministratore unico nominato da Assemblea Soci)

Importi in euro

Costo del personale (f)	3.481.958,01
*Compensi amministratori	26.025,52
**Compensi componenti organo di controllo	16.380,00
*Compenso A.U. deliberato pari ad € 22.500,00	
**Compenso Collegio Sindacale deliberato pari ad € 17.500,00, erogato pari ad € 15.750,00 (ridotto del 10%)	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	325.061,00
2014	227.135,00
2013	441.968,00
2012	486.292,00
2011	720.885,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	21.482.819,00
2014	21.155.639,00
2013	22.831.188,00
FATTURATO MEDIO	21.823.215,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolge il servizio pubblico di igiene ambientale nell'ambito dei territori dei Comuni soci e, a livello regionale, costituisce zona funzionale d'ambito (l'art. 3, c. 25 L.R. 14/2012, come sostituito dall'art. 3, c.18 L.R.15/2014).

E' una società in house, sottoposta al controllo analogo, affidataria diretta dei servizi pubblici di natura ambientale.

Come la società in house IRISACQUA, anche ISA sarà interessata dalle previsioni di cui alla L.R. 5/2016 e smi, che prevede a livello regionale l'Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e):** Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f):** Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g):** Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO S.C. A R.L. - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS K.D.O.O. in breve GAL CARSO - LAS KRAS	Diretta	Svolge attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali	0,83	La società ha già avviato la procedura di trasformazione in consorzio misto pubblico/privato.
2	IRIS - ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE	Diretta	Non svolge alcuna attività, in quanto la società è in liquidazione	14,95	La società non svolge alcuna attività. Con Assemblea straordinaria dei Soci del 26/01/2015 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società a far data dal 31/01/2015 e nominati i Liquidatori. Prosegue la procedura liquidatoria
3	IRISACQUA S.r.l.	Diretta	Svolge il servizio pubblico locale relativo alla gestione del ciclo idrico integrato	14,83	Si tratta di società in house, completamente pubblica, partecipata da tutti i Comuni della Provincia di Gorizia. La società svolge attività di gestione del ciclo idrico integrato, in forza di una Convenzione con l'Autorità d'Ambito Ottimale "Orientale Goriziano" oggi Consulta d'Ambito in liquidazione, in fase di passaggio di competenze all'Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR)
4	ISONTINA AMBIENTE S.R.L. in breve IS.A. S.R.L.	Diretta	Svolge i servizi pubblici di natura ambientale (cd. di igiene ambientale)	14,88	La società svolge il servizio pubblico di igiene ambientale nell'ambito dei territori dei Comuni soci e, a livello regionale, costituisce zona funzionale d'ambito (art. 3, c. 25 L.R. 14/2012, come sostituito dall'art. 3, c.18 L.R.15/2014). E' una società in house, sottoposta al controllo analogo, affidataria diretta dei servizi pubblici di natura ambientale. Come la società in house IRISACQUA, anche IS.A. sarà interessata dalle previsioni di cui alla L.R. 5/2016 e smi, che prevede a livello regionale l'AUSIR.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 175-2016 E SMI CATEGORIE, REQUISITI E IPOTESI

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016 n. 175 (in Gazz. Uff., 8 settembre 2016, n. 210).

Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100. *(in vigore dal 23/09/2016)*

Art. 24 Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. **Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in societa' non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 (1).**

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonche' alla struttura di cui all'articolo 15, perche' verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non puo' esercitare i diritti sociali nei confronti della societa' e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una societa' unipersonale, la societa' e' posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformita' ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della societa' a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale gia' impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

(1) Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

CATEGORIE DI CUI ALL'ART.4

Art. 4 Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire societa' aventi per oggetto attivita' di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire societa' e acquisire o mantenere partecipazioni in **societa' esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' sotto indicate:**

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (1);

e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in **societa' aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento** secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le societa' in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o piu' delle attivita' di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali societa' operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potesta' legislativa in materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle societa' di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove societa' e di acquisire nuove partecipazioni in societa'. Il divieto non si applica alle societa' che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilita' di costituire societa' o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle societa' aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonche' la produzione di energia da fonti rinnovabili (2).

8. E' fatta salva la possibilita' di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, **le societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari** previste dall'articolo 6, comma 9,

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, **nonche' quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca**. E' inoltre fatta salva la **possibilita', per le universita', di costituire societa' per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche** (3).

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, puo' essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societa' a partecipazione pubblica. Il decreto e' trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicita', possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societa' a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al comma 1. Il predetto provvedimento e' trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti (4).

9-bis. **Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta salva la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in societa' che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettivita' di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.** Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 (5).

(1) *Lettera modificata dall'articolo 5 , comma 1, lettera a), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.*

(2) *Comma modificato dall'articolo 5 , comma 1, lettera b), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.*

(3) *Comma modificato dall'articolo 5 , comma 1, lettera c), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.*

(4) *Comma modificato dall'articolo 5 , comma 1, lettera d), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.*

(5) *Comma aggiunto dall'articolo 5 , comma 1, lettera e), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.*

REQUISITI DI CUI ALL'ART. 5 COMMI 1 E 2

Art. 5 Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una societa' o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformita' a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una societa' a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in societa' gia' costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessita' della societa' per il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalita' che giustificano tale scelta, anche sul piano della **convenienza economica e della sostenibilita' finanziaria**, nonche' di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della **compatibilita' della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa** (1).

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della **compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese**. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalita' da essi stessi disciplinate (2).

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi (3).

(1) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

(2) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

(3) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

IPOSTESI DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 2

Art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;**
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;**
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;**
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;**
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;**
- f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;**
- g) necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.**

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto

diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9 (1).

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

(1) Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Art. 26 Altre disposizioni transitorie

....omissis

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, **si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro** per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto **ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24** e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20omissis.

Codice Civile **ARTICOLO N.2359**

SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ COLLEGATE (1).

[I]. Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

[II]. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

[III]. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (2).

(1) *Articolo sostituito dall' [art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6](#), con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l'intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal [d.lg 6 febbraio 2004, n. 37](#), la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6.*

(2) *Le parole «in mercati regolamentati» sono state sostituite alle parole «in borsa» dall'[art. 8 d.lg. 28 dicembre 2004, n. 310](#).*

COMUNE DI MONFALCONE

Provincia di Gorizia

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (adempimento ex art. 24 D.Lgs. 175/2016)

L'Organo di Revisione, nelle persone dei dottori Davide Furlan, Sergio Ceccotti e Piergiorgio Strizzolo, ricevuta la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto: "*Piano di revisione straordinaria delle società partecipate (adempimento art. 24 D. Lgs. 175/2016)*",

RICHIAMATO

- l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,

ESAMINATA

- la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto il Piano di revisione straordinaria delle società partecipate redatto in base all'art. all'art. 24 del D. Lgs. 175 del 19/08/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - in vigore dal 23/09/2016 – cd. T.U.S.P.) come modificato ed integrato successivamente dal D. Lgs. 100 del 16/06/2017, il quale prevede l'obbligo di effettuare una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente, al fine di individuare quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO CHE

- l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni, tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - o eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - o soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiori a quelli dei dipendenti;
 - o eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - o contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
 - o aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica,

CONSIDERATO CHE

alla data del 23 settembre 2016 le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Partecipazioni dirette dell'Ente

1. GAL CARSO – LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata in corso di trasformazione in Consorzio;

2. IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi Società per Azioni in liquidazione;
3. IRISACQUA Società a responsabilità limitata;
4. ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata.

Partecipazioni indirette dell'Ente tramite società/enti non di controllo

1. APT (Azienda Provinciale Trasporti) Società per azioni, partecipata tramite IRIS in liquidazione (partecipazione del Comune in IRIS pari al 14,95%);
2. AMEST Società a responsabilità limitata in liquidazione, partecipata tramite IRIS in liquidazione (partecipazione del Comune in IRIS pari al 14,95%)
3. Monfalcone Ambiente Società a responsabilità limitata in liquidazione (cancellata dal Registro delle Imprese in data 22/12/2016), partecipata tramite il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (partecipazione del Comune nel Consorzio pari al il 24,43%).

Queste ultime tre società non rientrano nell'ambito dell'operazione di revisione, stante le definizioni contenute nell'art. 2, comma 1.

VISTI

- l'art. 1, comma 1, della L. 241/1990 e smi;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 1 commi 611 e 612 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- il D.Lgs. 175 del 19.08.2016 come integrato e rettificato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017;
- la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 della Corte dei Conti;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e conformità al principio di correttezza dell'azione amministrativa, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di delibera sul mantenimento delle seguenti partecipazioni

1. GAL CARSO – LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata in corso di trasformazione in Consorzio;
2. IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione;
3. IRISACQUA Società a responsabilità limitata;
4. ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata.

L'Organo di Revisione invita l'ente a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse, nonché a verificare periodicamente i bilanci, attuando, ove richiesto, il controllo analogo.

Monfalcone, 18 settembre 2017

L'organo di revisione

Dott. Davide Furlan _____

Dott. Sergio Ceccotti _____

Dott. Piergiorgio Strizzolo _____